



Comune di Floresta

Città Metropolitana di Messina

C.F. & partita iva 01582160832
Via Roma 28 - 30 98030 Floresta

☎0941 662036 fax 0941 662266
E-mail: utc@floresta.gov.it
Pec: comunedifloresta@pec.it

Prot. n. _____ del _____ Spett. _____

Comunicazione via PEC

Oggetto:

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	
Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo	
(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016)	
Procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16/07/2020 N. 76.	
Criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016	
Affidamento Lavori di "Potenziamento del Parco Neve con annesso impianto di risalita" nel Comune di Floresta.	
CUP: G53B17000160001	CIG: 8391029030

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INVITA

La Sv alla presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di quanto sopra, formulando la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nella presente richiesta e in tutti i documenti ad essa collegati, da esperire sulla piattaforma **ASMECOMM**, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco CORICA

A tal fine si precisa quanto segue:

ENTE APPALTANTE:

- Comune di Floresta – Città Metropolitana di Messina – Via Roma 28 - 30
- ☎0941 662036 fax 0941 662266
- E-mail: utc@floresta.gov.it
- Pec: comunedifloresta@pec.it
- R.U.P. : Ing. Francesco CORICA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. N. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", nonché delle linee guida ANAC n. 4, da esperire sulla piattaforma **ASMEDCOMM**.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale può non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora ritenga che la miglior offerta presentata non sia comunque vantaggiosa per l'Amministrazione.

A prescindere dalle motivazioni di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva insindacabilmente di non affidare quanto in oggetto senza che i concorrenti abbiano motivo di domandare rimborso alcuno o avanzare diritti di qualsiasi genere. Pertanto la partecipazione alla gara de quo è libera ed a rischio e pericolo del concorrente.

IMPORTO A BASE D'ASTA:

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 251.013,54 così costituito:

1)	€ 248.513,54	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 2.500,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;

b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Declaratoria sommaria	Classifica	Requisiti Generali per la qualificazione	Importo
OG 11	Impianti Tecnologici	1 [^]	Articolo 3 del DM 248/2016	€ 251.013,54

c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Modalità di contabilizzazione dei lavori

Si richiama quanto disposto in materia nell'art 216 del d.Lgs. n.50/2016 e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: **6**

Tipo di appalto

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo, articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Luogo di esecuzione: Comune di Floresta (ME)

Breve descrizione dell'intervento:

Lavori di "Potenziamento del Parco Neve con annesso impianto di risalita" nel Comune di Floresta.

Ammissibilità di varianti: SI nei limiti imposti dalla legge

Criterio di affidamento

Offerta di solo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016.

Provvedimenti amministrativi:

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del procedimento con verbale del 06/05/2020;
- b) ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale numero 126 del 31/07/2020;
- c) Responsabile unico del procedimento è stato nominato Francesco Corica.

Subappalto

non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma 2 DM248/2016).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

DURATA DELL'INCARICO: Giorni 30 dalla data di sottoscrizione della Convenzione di Incarico

I soggetti partecipanti alla gara (sono quelli elencati all'articolo 46 del dlgs 50/16), a pena di esclusione dalla procedura, devono essere in possesso dei requisiti appresso indicati.

1) Requisiti di ordine generale: assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

"Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo](#)

[1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”
- Oltre ai suddetti requisiti, i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere:

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA e
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE**

Il concorrente deve verificare a proprio rischio esclusivo, l'esattezza e la completezza della documentazione visionata e scaricata da "ASMECOMM", non opponendosi all'amministrazione per fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso ASMECOMM entro e non oltre il termine ultimo della presentazione delle offerte fissato per le ore del giorno

BUSTA telematica "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere, i seguenti documenti firmati digitalmente:

- 1) DGUE aggiornato D.Lgs 56
- 2) Dichiarazione Lavori

La busta telematica "A" viene presentata mediante upload dei documenti richiesti, debitamente firmati digitalmente ed accompagnati da scansione del documento d'identità del dichiarante nei casi in cui ciò sia previsto, all'interno della procedura ASMECOMM. I documenti per i quali è prevista la presentazione in originale (es. impegno del fideiussore a versare la garanzia definitiva, ecc.) dovranno essere caricati sul portale mediante scansione degli stessi unitamente a dichiarazione contenente attestazione che l'immagine della scansione è conforme all'originale posseduta dal concorrente ed impegno a trasmettere l'originale all'Amministrazione Comunale a semplice richiesta ed entro sette giorni dalla richiesta stessa. La scansione e l'attestazione dovranno essere unite in un unico file (ad es. mediante un'unica scansione del documento originale e della dichiarazione, oppure mediante creazione di un file con estensione .zip contenente sia la scansione del documento che la dichiarazione) da sottoscrivere digitalmente a cura del legale rappresentante del concorrente.

Busta telematica "B" - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, inferiore alla base d'asta, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la procedura ASMECOMM sul modulo allegato offerta economica.

In caso di difformità tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

L'offerta sarà vincolante per il Professionista partecipante per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte: oltre tale data l'offerente avrà la facoltà di svincolarsi.

Tale offerta dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, e che dovrà pertanto essere considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnica dal Lunedì al Venerdì negli orari d'Ufficio, rivolgendosi al Responsabile Unico del Procedimento.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

A) costituiscono causa di inammissibilità dell'offerta la presentazione della stessa oltre i termini fissati nella presente lettera d'invito;

B) costituiscono causa di esclusione dell'offerta:

- 1) la possibilità di desumere il contenuto dell'offerta economica prima dell'apertura della busta B;
- 2) la mancanza in capo al concorrente dei requisiti richiesti nella lettera di invito per la partecipazione alla gara, salva l'ipotesi in cui sia applicabile l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) la presentazione di offerta in aumento, di offerta pari alla base di gara oppure di offerta condizionata.
- 4) la mancata allegazione di copia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i dell'offerta e/o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. se, anche dopo invito a regolarizzare l'autocertificazione mediante produzione di identica autocertificazione con allegazione del documento, il sottoscrittore non vi provveda nei cinque giorni successivi alla ricezione dell'invito;

Il R.U.P. potrà chiedere chiarimenti a giustificazione dell'offerta presentata.

L'offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto con l'aggiudicatario, qualora dovesse emergere la mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero in presenza di rinnovate ed insindacabili valutazioni di interesse pubblico da parte dell'Amministrazione appaltante.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Le procedure di affidamento saranno svolte sul portale telematico della ASMECOMM.

Il giorno [] alle ore [] presso l'Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta (ME) avrà inizio l'espletamento della gara on-line sulla piattaforma ASMECOMM con modalità interamente telematica.

Il Presidente della Commissione giudicatrice potrà richiedere ai candidati partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016:

- di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi;
- di completare e/o integrare la documentazione presentata e/o di produrre ulteriore documentazione.

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., che la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- frode, fallimento, grave negligenza o gravi inadempimenti contrattuali nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- cessione e/o subappalto;
- accertata inadeguatezza e/o inaffidabilità dell'Operatore Economico;
- mancato mantenimento da parte dell'Aggiudicataria per tutta la durata del contratto del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- contegno abituale scorretto verso il personale comunale e/o gli utenti del servizio;
- abbandono arbitrario del lavoro, anche parziale;
- perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione alla SOA;
- episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti;
- inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002 e s.m.i.;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, sicurezza anche riferite al personale dipendente;
- per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni azione o pretesa di terzi;
- mancato eventuale reintegro del deposito cauzionale qualora necessario;
- per mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i.;
- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;

La risoluzione espressa del contratto avverrà qualora:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

Entrambi i contraenti possono risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'appalto all'Operatore Economico che segue immediatamente nella graduatoria ovvero mediante procedura di affidamento diretto d'urgenza.

Tale risoluzione non esclude l'azione per eventuali responsabilità civili o penali all'Operatore Economico Aggiudicatario, qualora l'evento che ha determinato la risoluzione sia allo stesso addebitabile.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi la risoluzione si applica di diritto quando l'Amministrazione Comunale determini di avvalersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Appaltatore.

ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio dei lavori con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva ed efficace, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

L'Aggiudicatario è pertanto tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a dare corso immediato ai lavori, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo e ad eseguire altresì i detti lavori conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto la Ditta avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a:

- a comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'Operatore Economico.

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7 ,del decreto legislativo n. 50 del 2016
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,

- l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

CORRISPETTIVO

I pagamenti potranno avvenire nei termini e nei modi previsti dal Capitolato speciale di appalto e sarà subordinato a:

- verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicataria mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - verifica della regolarità fiscale dell'aggiudicataria;
 - adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 s.m.i.).
- In caso di verificata irregolarità, la liquidazione delle fatture verrà sospesa sino a quando l'Amministrazione non avrà accertato che ai lavoratori dipendenti/soci sia stato corrisposto quanto dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Eventuali lievi ritardi dei pagamenti, dovuti all'espletamento di formalità amministrative, non possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione degli interessi di mora e non esonerano la Ditta in alcun modo dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente appalto.

Restano a carico dell'Aggiudicataria eventuali commissioni bancarie per il pagamento a mezzo bonifico bancario.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile dell'Area Tecnica, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, designa l'Aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. Pertanto, il Comune conferisce alla Ditta, ai fini della gestione del servizio, nell'ambito del contratto di appalto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri:

- la comunicazione e l'aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività regolate dal contratto ed in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;
- è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;
- i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del contratto.

Il Professionista dovrà comunicare al Comune il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati e al momento della stipula del contratto dovrà dichiarare:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell'appalto sono dati personali e sensibili e come tali soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003; - di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, il Professionista è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della normativa.

DISPOSIZIONI FINALI – RINVII NORMATIVI

L'Operatore Economico è tenuto al rispetto delle eventuali norme di legge che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri;

Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento è l'Ing. Francesco CORICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il titolare del trattamento è il Comune di Floresta.

RICHIAMO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.

ALLEGATI

Allegati:

- 1) DGUE aggiornato D.Lgs 56/2016
- 2) Dichiarazione Lavori

Floresta 31/07/2020

*IL RUP
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Francesco CORICA*